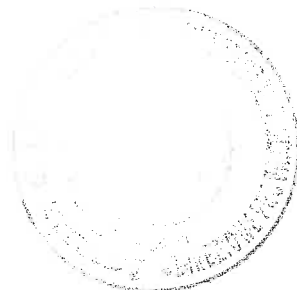




Assemblea straordinaria dell'Associazione "Identità Sibillina"



Vicolo San Vicino n. 02 62026 San Ginesio (MC) – P.IVA 01333940433 - info@identitasibillina.it

In data 22/06/2023, presso la sede di San Ginesio (MC) in Vicolo San Vicino n. 02, alle ore 15:00, si è riunita in assemblea straordinaria l'Associazione Identità Sibillina per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) ***Dimissioni del presidente Giuseppe Bocci ed elezione del nuovo presidente; dimissione dell'attuale segretario Iryna Yasinskaya***
- 2) ***Ammissione nuovi soci e costituzione organo direttivo***
- 3) ***Adeguamento statutario per l'iscrizione al RUNTS***

Risultano presenti i Soci:

- GIUSEPPE BOCCI, nato a Camerino (MC) il 23/06/1958, residente in c.da Ceca n.2, 62020 , Camporotondo di Fiastrone, C.F. BCCGPP58H23B474A
- IRYNA YASINSKAYA, nata a MINSK (BLR) il 24/08/1980, residente in c.da Ceca n.2, 62020 , in Camporotondo di Fiastrone (MC) , C.F. YSNRYN80M64Z139J
- ADRIANA MALPIEDI, nata a MACERATA il 23/11/1968, residente in c.da Casigliano n.22. Cessapalombo (MC), C.F. MLPDRN68S63E783K
- LUCREZIA SCARPACCI, nata a Macerata (MC) il 14/08/1997, residente in Via San Giorgio 47/G, 62020 Belforte del Chienti (MC), C.F. SCRLRZ97M54E783G
- LEONARDO CAMPUGIANI, nato a Macerata (MC) il 27/05/2002, residente in contrada Campanelle 38, 62026 San Ginesio (MC), C.F. CMPLRD02E27E783FR

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea, la Sig.ra Lucrezia Scarpacci, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Leonardo Campugiani quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea come previsto dal vigente statuto, rileva la presenza di tutti gli associati iscritti al libro Soci dell'Associazione alla data odierna e procede alla discussione dell'ODG.

1) Dimissioni del presidente Giuseppe Bocci ed elezione del nuovo presidente

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto il presidente dimissionario GIUSEPPE BOCCI a rassegnare le dimissioni e, dopo ampia discussione, accettano le dimissioni con effetto immediato.

Si procede pertanto all'elezione del nuovo presidente. La sig.ra Adriana Malpiedi si rende disponibile a ricoprire tale carica. Non vi sono altri soci disponibili, pertanto l'assemblea vota all'unanimità Adriana Malpiedi e la elegge presidente dell'Associazione.

Dimissioni del segretario Iryna Yasinskaya

Il Segretario, Sig.ra Iryna Yasinskaya comunica all'Assemblea le proprie dimissioni.

L'Assemblea unanimemente accoglie le dimissioni rassegnate la Sig.ra Iryna Yasinskaya.

2) Ammissione nuovi soci e aggiornamento Organo di amministrazione

- Il presidente informa i presenti che sono pervenute le domande di ammissione all'Associazione formulate dai Signori:
- *Scarpacci Lucrezia*, nata a Macerata (MC) il 14/08/1997, Residente in Via San Giorgio 47/G, 62020 Belforte del Chienti (MC), C.F. SCRLRZ97M54E783G
- LEONARDO CAMPUGIANI, nato a Macerata (MC) il 27/05/2002, residente in contrada Campanelle 38 , 62026 San Ginesio (MC), C.F. CMPLRD02E27E783FR

L'assemblea, all'unanimità, preso atto che tutti i menzionati Signori possiedono i requisiti statuari per essere ammessi all'Associazione, delibera di ammetterli tra i soci dell'associazione.

- In questa sede, viene aggiornato l'organo di amministrazione, costituito da:
 - Adriana Malpiedi
 - Lucrezia Scarpacci
 - Leonardo Campugiani

1) *Adeguamento statuario per l'iscrizione al RUNTS*

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti ad adeguare lo statuto per l'iscrizione al RUNTS in qualità di ETS.

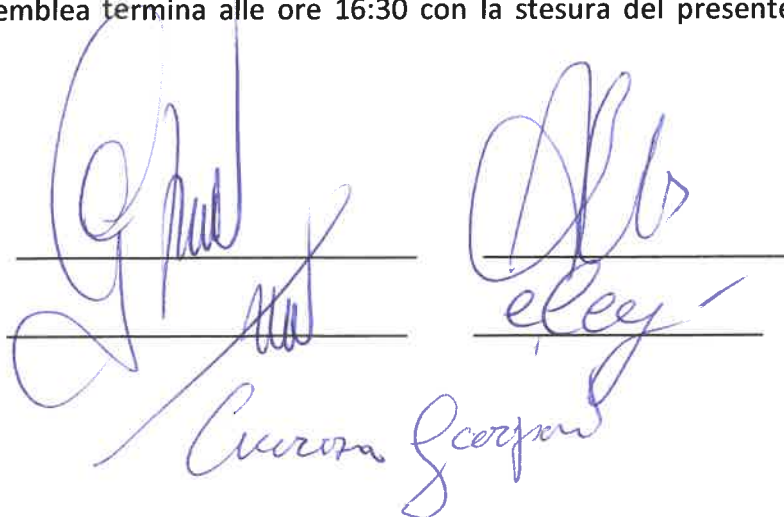
Dopo ampia discussione viene redatto il nuovo statuto allegato al presente verbale (Allegato A) e viene messo in votazione.

L'assemblea approva all'unanimità ed incarica il Presidente ADRIANA MALPIEDI all'espletamento di tutte le pratiche ed adempimenti necessari all'iscrizione al RUNTS come ETS.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 16:30 con la stesura del presente verbale.

San Ginesio, 22/06/2023

Firme





Allegato A

Statuto dell'Associazione "Identità Sibillina ETS"

ART. 1 - Denominazione, sede e durata. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **"Identità Sibillina ETS"**, con sede legale nel Comune di San Ginesio (MC) e con durata illimitata.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione opererà nei seguenti ambiti (rif. Art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117):

- (lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- (lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;

- 
- (lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - (lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Nello specifico l'Associazione intende operare negli ambiti sopra indicati svolgendo le seguenti attività:

- Eventi e azioni in collaborazione con enti e associazioni locali volti a sensibilizzare la popolazione locale sul tema dell'ambiente, del cambiamento climatico e della salvaguardia del patrimonio ambientale
- raccolta e digitalizzazione del patrimonio librario locale considerato "minore"
- collaborazione e supporto a ricerca scientifica universitario e post universitaria con workshop e dottorati di ricerca
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale: collaborazione con scuole e stakeholders locali
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale: approfondimenti e workshop, pubblicazioni ed eventi su tematiche di interesse locale, in particolare la valorizzazione del patrimonio "minore", materiale e immateriale .

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate. Tali attività diverse saranno comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Secondo il decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, il quale stabilisce i criteri e i limiti ai fini dell'esercizio delle attività diverse da parte degli enti del Terzo settore, e dà quindi attuazione all'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, stabilisce che le attività diverse, indipendentemente dal loro oggetto, si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se sono esercitate dall'ente per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente;
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente.

In relazione al criterio di cui alla lettera b) rientrano tra i costi complessivi dell'ente anche:

- i costi figurativi relativi all'impiego di volontari non occasionali (iscritti nel registro dei volontari), calcolati applicando alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi (art. 51 del decreto legislativo 81/2015);
- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Ai fini del computo delle percentuali indicate sia alla lettera a) che alla lettera b) non vengono invece considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale presso enti terzi.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.



La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, non sono rivalutabili e non sono in nessun caso trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – Organi. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (ove obbligatorio).

ART. 7 – Assemblea. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

L'Associazione è un Ente democratico, il cui funzionamento è basato sulla democraticità e l'assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o a mezzo mail con richiesta di avvenuta lettura o riscontro di ricevimento o con PEC, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. In luogo della convocazione effettuata a

mezzo posta, può essere inviata la convocazione a mezzo e-mail, avente lo stesso contenuto e la stessa tempistica.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 - Organo di amministrazione. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le cariche elettive (consiglieri, presidente e vice presidente) sono gratuite, cioè non potranno essere, nemmeno indirettamente, retribuite. E' fatto salvo il rimborso spese documentate e sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 9 – Presidente. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Segretario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di controllo. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - Revisione legale dei conti. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



ART. 12 – Patrimonio. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili. Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - Risorse economiche. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 - Bilancio di esercizio. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale e informativa sociale. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dovessero essere maggiori di Euro 100.000,00 (Euro centomila virgola zero

zero), l'associazione deve pubblicare con cadenza annuale e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dovessero essere maggiori di Euro 1.000.000,00 (Euro un milione virgola zero zero), l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 – Libri. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inoltrando richiesta scritta all'Organo di amministrazione. Quest'ultimo metterà a disposizione i libri richiesti entro 5 (cinque) giorni feriali a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.



ART. 18 – Volontari. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 – Lavoratori. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

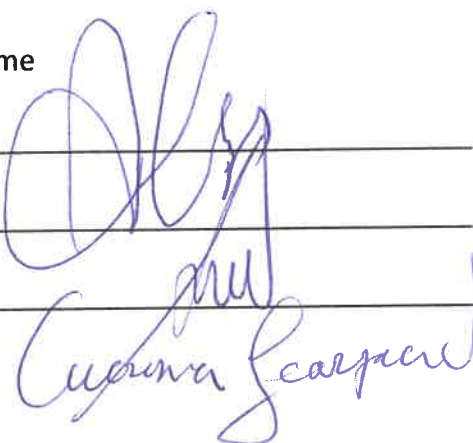
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 – Rinvio. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firme


Cupina Scarperi



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di ...
Ufficio Tributi ...
Reg. in data **23 GIU. 2023**
Aln. **426** ... **3°** ...
Esatto ...
Trib. Esp. ... **200,00**
Trib. Esp. ... **200,00**

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Attilio Colaninno

(*) Firma su delega ... (Angelo Donisi)